

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 10/12 2009

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS.LL.

premesso che

- nel periodo 2007 - 2009, si è completato il percorso di armonizzazione prefigurato dall'Accordo di Programma 14 febbraio 2007, attraverso la sottoscrizione di intese collettive o l'emanazione di regolamenti interni presso le Banche/Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito;
- nell'ambito dei diversi accordi regolanti le operazioni societarie di cessione di rami d'azienda intervenute tra le Banche/Società nel corso del 2008-2009, si è stabilito che i successivi passaggi di Personale tra le entità in parola fossero perfezionati mediante l'utilizzo della cessione individuale di contratto, privilegiando l'adozione di tale strumento al fine di agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- le Parti condividono l'opportunità di consentire i passaggi di Personale tra le Banche/Società del Gruppo mediante l'utilizzo dello strumento del trasferimento consensuale del rapporto di lavoro con la forma della cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. e seguenti, definendo i principi da applicare alle cessioni stesse, in via ordinaria;
- quanto sopra nel rispetto delle professionalità acquisite dal Personale ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza del singolo;

si conviene quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. I principi di cui al presente accordo possono trovare applicazione alle cessioni individuali di contratto di lavoro del Personale in servizio presso le Banche/Società, destinatarie del CCNL credito, di cui all'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le cessioni non possono essere disposte nei confronti di Personale che risulti destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dai regolamenti/statuti degli specifici regimi e per i soli casi ivi stabiliti.

3. A decorrere dalla data di cessione individuale di contratto, il rapporto di lavoro del contraente ceduto prosegue senza soluzione di continuità con la Banca/Società cessionaria, con applicazione della normativa contrattuale nazionale e aziendale prevista a favore del Personale della medesima, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative

*M...*

*...*

*SILCEA*  
*FABI*

*SINFIBI*  
*UILCA*  
*USL CREDITO*  
*FISAG-CG*

contrattuali nazionali ed aziendali applicabili al medesimo, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

L'accordo di Gruppo 29 gennaio 2009 continuerà a trovare applicazione anche nel caso di cessioni individuali di contratto fra Banche/Società rientranti nel perimetro individuato dallo stesso, a condizione che ne permangano i presupposti applicativi.

4. Il Personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca/Società cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
5. Ferme restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, il Personale ceduto manterrà l'iscrizione al regime di previdenza complementare a contribuzione definita di pertinenza in atto al momento della cessione, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste presso la Banca/Società cedente per la propria posizione.
6. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale che alla data di perfezionamento della cessione di contratto individuale risulti:
  - già iscritto alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa o alla Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi (con erogazione delle prestazioni in forma diretta o per il tramite di polizza assicurativa) ovvero al Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, continuerà ad essere beneficiario delle relative prestazioni e destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;
  - beneficiario di forma di assistenza sanitaria diversa da quelle previste al punto precedente, conserverà la copertura per l'anno in corso all'atto della cessione, mentre dal 1° gennaio dell'anno successivo sarà destinatario delle previsioni in materia di assistenza sanitaria vigenti presso la Banca/Società cessionaria per il Personale di nuova assunzione;
  - non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa alla data di perfezionamento del contratto, sarà destinatario della copertura prevista in favore del Personale di nuova assunzione presso la Banca/Società cessionaria, secondo la normativa in atto presso la medesima e tenendo conto, tuttavia, delle eventuali opzioni già esercitate in precedenza presso la Banca/Società cedente.
7. Il premio aziendale relativo all'anno in cui si è verificata la cessione individuale del contratto di lavoro viene riconosciuto in proporzione ai mesi di servizio prestati presso la Banca/Società cedente e cessionaria secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse.
8. Per quanto concerne il premio di fedeltà, la Banca/Società cessionaria riconoscerà al Personale ceduto già destinatario degli accordi/regolamenti i cui riferimenti sono riportati nell'allegato 1), i trattamenti previsti dagli stessi.

Il premio sarà erogato dalla Banca/Società cessionaria alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi, anche tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto della cessione individuale del rapporto di lavoro; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

SILCEA  
FABI  
SINAFI  
FISNO-CGIL  
UEA CREDIT

9. Ferma restando la facoltà di aderire nei termini previsti al nuovo pacchetto di condizioni agevolate, la Banche/Società cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso le Banche/Società cedenti (ivi comprese le eventuali garanzie previste, tra le quali il pegno del Trattamento di Fine Rapporto).
10. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al Personale interessato, la Banche/Società cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche/Società cedenti fino alla data alla data di perfezionamento del contratto.
11. Nei confronti del Personale proveniente dalle Banche/Società cedenti sono fatte salve le specificità e i termini espressamente previsti dagli accordi di armonizzazione sottoscritti nelle Banche/Società di provenienza di cui all'allegato 1).

*Alban*

*[Signature]*

FABI  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

SINFUB  
*[Signature]*

VILCA  
*[Signature]*

SILCEA  
*[Signature]*

UGLCREDITO  
*[Signature]*

FISAC-CGIL  
*[Signature]*

*[Signature]*

Allegato 1) parte integrante dell'accordo del

Banche e Società	Accordi/Regolamenti di armonizzazione
Intesa Sanpaolo	30 gennaio 2008
Intesa Sanpaolo Group Services	23 marzo 2009
Banco di Napoli	4 febbraio 2008
Banca dell'Adriatico	13 febbraio 2008
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia	14 febbraio 2008
Cassa di Risparmio di Città di Castello	19 febbraio 2008
Cassa di Risparmio di Città di Foligno	19 febbraio 2008
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno	29 febbraio 2008
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo	29 febbraio 2008
Cassa di Risparmio in Bologna	3 marzo 2008
Cassa di Risparmio di Rieti	7 marzo 2008
Cassa di Risparmio di Spoleto	7 marzo 2008
Banca di Credito Sardo (Ex Banca CIS)	14 marzo 2008
Cassa di Risparmio del Veneto	18 marzo 2008
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna	7 aprile 2008
Banca di Trento e Bolzano	15 aprile 2008
Cassa di Risparmio di Venezia	21 maggio 2008
Cassa di Risparmio di Terni e Narni	4 agosto 2008
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	4 novembre 2008
Cassa di Risparmio di Civitavecchia	10 novembre 2008
Cassa di Risparmio di La Spezia	21 novembre 2008
Cassa di Risparmio di Firenze	3 aprile 2009
Casse del Centro	4 agosto 2009
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo	28 febbraio 2008
Leasint	11 marzo 2008
Mediofactoring	11 marzo 2008
Banca IMI	12 marzo 2008
Mediocredito Italiano	18 marzo 2008
Intesa Sanpaolo Private Banking	26 marzo 2008
IMI Investimenti	22 aprile 2008
Eurizon Capital	23 aprile 2008
Neos Finance	26 giugno 2008
Equiter	Regolamento aziendale
Centro Leasing Banca	24 aprile 2009
Moneta	In corso di definizione
Banca Prossima	In corso di definizione

FABRI  
 SILCEA  
 SINFUBI  
 MEDIOCREDITO ITALIANO  
 FISAD-CGIL